

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 292 - 7713 / 2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
- VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. VIGENTE -
PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui sono il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani.
- n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione del conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative al Vicesindaco e ai Consiglieri metropolitani.

Premesso che per il **Comune di San Germano Chisone**:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G. Intercomunale della Bassa Val Chisone, approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 49-41739 del 05/03/1985;
- ☐ ha approvato n. 4 Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77, con le deliberazioni C.C. n. 13 del 15/06/2001, n. 35 del 14/09/2004, n. 43 del 19/12/2007 e n. 7 del 26/02/2009;
- ☐ ha approvato con Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana del Pinerolese n. 55 del 18/12/2014 la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G. Intercomunale di adeguamento al Piano di Riassetto Idrogeologico del fiume Po (PAI);
- ☐ ha adottato con Deliberazione C.C. n. 8/2019 del 02/04/2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. 2351 del 24/06/2019, pervenuto in data 25/06/2019 a mezzo PEC (ns prot. n. 54854/2019 del 25/06/2019 e n. 54957/2019 del

25/06/2019), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge;
(pratica n. VP-021/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.813 abitanti nel 1971; 1.796 abitanti nel 1981; 1.710 abitanti nel 1991; 1.837 abitanti nel 2001; 1.874 abitanti nel 2011, dati che confermano un andamento demografico in lieve incremento nel periodo 1971/2011.
- ⇒ superficie territoriale di 1.583 ettari di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia la presenza di: 44 ettari con pendenza inferiori al 5%, 211 ettari con pendenza tra 5% e 25% e 1.331 ettari con pendenza superiore al 25%. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.274 ettari;
- ⇒ è ricompreso nella Zona Omogenea n. 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino ex art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- ⇒ è individuato nell'Ambito 18 "Val Chisone" di approfondimento sovracomunale, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 ai sensi degli artt. 21-22 delle N.d.A.;
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo C di media rilevanza, ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A.; inoltre sono presenti n. 6 beni di rilevanza storico culturale secondo le componenti storico-culturali del P.P.R.;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A.; non è individuato tra gli ambiti di diffusione urbana ai sensi dell'art. 22 delle N.d.A. del PTC2 e non è individuato tra i comuni ad alta tensione abitativa ai sensi della D.G.R. 1-8316/2003;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di II° livello ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A, e aree produttive da PRGC, per ettari 8,8 (pari al 0,5% della superficie territoriale comunale);
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle seguenti infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale: 1) S.P. 023 del Colle di Sestriere per 3,21 Km; 2) S.P. 166 della Val Chisone per 6,02 Km; 3) S.P. 168 di San Germano Chisone per 2,14 Km; non è interessato dai progetti di viabilità di cui alla tavola 4.3 del PTC2; è attraversato da 6 km di piste ciclabili; non è attraversato dalle linee ferroviarie e non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: torrenti Comba Turinello, Chisone e Risodardo; in merito al dissesto idrogeologico è interessato da frane areali per 0,8 ettari (pari 0,1% della superficie comunale), da conoidi per 35,1 ettari (pari al 2,2% della superficie comunale), da dissesti lineari a pericolosità molto elevata per una lunghezza totale km 4,7 e da dissesti areali per 66,8 ettari (pari al 4,2% della superficie comunale)

- ⇒ tutela ambientale e vocazioni storico - culturali e ambientali: fasce perifluviali per ettari 57,3 (pari al 3,6% della superficie comunale); corridoi di connessione ecologica (Corridors) per ettari 22,4 (pari al 1,4% della superficie comunale);
- ⇒ secondo la riclassificazione sismica ai sensi della DGR 19/01/2010 n. 11-13058, il Comune è in zona 3;

dato atto che il Comune di San Germano Chisone è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8/2019 del 02/04/2019 di adozione della Variante Parziale n. 5;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

1. Riclassificazione parziale della zona IR1 (a destinazione produttiva) in zona ZR1 - comparto C (a destinazione attività economiche miste), sita nel capoluogo a sud-est: nello specifico la superficie territoriale dell'area IR1 viene ridotta a mq 8.332 (rispetto agli originari mq 12.632) e l'area ZR1 viene incrementata a mq 21.400 (rispetto agli originari mq 17.100), con nuove specifiche normative che *"... all'interno dei comparti "A", "B" e "C" sono ammesse destinazioni di artigianato, di commercio e di somministrazione di cibi e bevande (bar, ristoranti)." e "gli interventi edilizi sui fabbricati storici appartenenti al complesso del Cotonificio Widemann devono mantenere i caratteri insediativi e testimoniali e salvaguardare gli elementi di pregio."*;
2. Riclassificazione parziale della zona ZN2 (a destinazione residenziale) in Zona Agricola E1, sita nel capoluogo a nord: nello specifico la superficie territoriale residua dell'area ZN2 "Azzari" viene ridotta a mq 10.020 (rispetto agli originari mq 20.458), con contestuale riduzione della superficie a Servizi (parco, gioco, sport e parcheggio) a mq 1.800;
3. Nuovo lotto edificabile all'interno della zona ZS9 "Blanc" (a destinazione residenziale), sita nel capoluogo a nord: nello specifico la superficie territoriale viene incrementata a mq 20.520 (rispetto agli originari mq 19.960), senza variazione dei parametri urbanistici; in particolare, il nuovo lotto edificabile in questione, della superficie fondiaria di mq 2.150 circa, risulta in parte come ampliamento su adiacente zona agricola E1 per mq 500 circa e in parte come riclassificazione di aree destinate a verde privato. Per quanto attiene agli aspetti normativi *"Nel lotto indicato in cartografia di Piano come Area Edificabile sono ammessi interventi di nuovo impianto con intervento diretto. Tale intervento è normato ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A.. Gli standard urbanistici previsti dagli interventi ai sensi delle NTA [per mq 225] devono essere reperiti all'interno della zona, salvo diversa Indicazione del Comune."*
4. Cambio di destinazione d'uso parziale dell'area a Servizi da verde a parcheggio pubblico all'interno della zona ZN1 con contestuale lieve ripermimetrazione del confine sul lato sud in fregio al sedime di rio esistente.
5. Individuazione di nuova porzione di Borgata Grisse e perimetrazione come zona BB11a (a destinazione residenziale) per una superficie territoriale aggiuntiva di mq 922, con estensione dei parametri urbanistici, delle modalità d'intervento e delle condizioni di vincolo previste per l'analoga zona BB11.

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“... contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 8/2019 del 02/04/2019 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5:

- *“... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale”*;
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”, tuttavia lo stesso non annovera nella verifica degli standard urbanistici ex artt. 21 e 22 della L.R. 56/1977 quelli imputabili alla presente variante (pari a una superficie di – mq 1800 e + mq 225), che inducono il superamento dei limiti in riduzione di cui alla lett. c) del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;*

rilevato che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante

parziale al PRGC con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS (Elaborato 4), documento trasmesso con la medesima nota prot. 2351 del 24/06/2019, pervenuto in data 25/06/2019 a mezzo PEC (ns prot. n. 54854/2019 del 25/06/2019 e n. 54957/2019 del 25/06/2019) al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 08/08/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri delegati e dell'organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.

vigente del Comune di San Germano Chisone, adottato con deliberazione C.C. n. 8/2019 del 02/04/2019, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di rinviare ad** apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., la formulazione di puntuali osservazioni in merito alla classificazione della Variante, in particolare con riferimento alla lettera c) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge*";
3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante sopraccitata, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede: "*se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6 [dell'art. 17 della L.R. 56/1977], la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*";
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di San Germano Chisone per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 24/07/2019

Il Vicesindaco Metropolitano
Delegato a Risorse umane, Comunicazione istituzionale,
Patrimonio, Affari e Servizi generali, Sistema informativo e
Provveditorato, Protezione civile, Pianificazione territoriale e
Difesa del suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)